

COMUNE DI ALBERA LIGURE

Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. **20**

Soggetta invio ai capigruppo consiliari

~~ORIGINALE/COPIA~~

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RINVIO AL 2020 DEL BILANCIO CONSOLIDATO -

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **UNO** del mese di **AGOSTO** alle **ore 21,00** in prima convocazione nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

N. ordine	COGNOME E NOME	PRES.	ASS.
1	LOVOTTI Renato	SI	
2	GAZZOLI Giovanna	SI	
3	LOVOTTI Mauro	SI	
4	CERDA Luca	SI	
5	MARCENARO Mauro	NO	SI
6	DAGLIO Franco	SI	
7	BISIO Valentino	SI	
8	LOVOTTI Michele	SI	
9	LEONARDI Valter	NO	SI
10	FRANZANTE Barbara	SI	
11	VERGAGNI Stefania	SI	
TOTALI		9	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Laura MASSACANE, la quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Renato LOVOTTI - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 16 del 10/05/2019 riguardante il rinvio di adempimenti in materia di contabilità economico-patrimoniale e di bilancio consolidato”;

Visto l’art. 11-bis, comma, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che testualmente recitano:

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- 1) La relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
- 2) La relazione del collegio dei revisori dei conti.*

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge, sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II. 4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione;”

Visto l’Allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” che recita tra l’altro:

“Il bilancio consolidato del gruppo di un’amministrazione pubblica è:

- Obbligatorio, dal 2015, per tutti gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto, esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale documento contabile a decorrere dall’esercizio 2018, con riferimento all’esercizio 2017.*
- Predisposto in attuazione degli articoli dall’11-bis all’11-quinquies del presente decreto e di quanto previsto dal presente principio;*
- Composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;*
- Riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;*
- Predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce;*
- Approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento.”*

Richiamato il dettato dell’articolo 233 – bis, comma 1,2 e 3 del TUEL così come modificato dalla legge 145/2018 articolo 1 comma 831 [Legge di bilancio per l’esercizio 2019]:

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”

Richiamate le motivazioni indicate nella nota di lettura ANCI-IFEL sulla legge di bilancio 2019 di seguito riportate:

“Il comma 831 abolisce l’obbligo di redazione del bilancio consolidato a carico dei Comuni fino a 5000 abitanti, in parziale accoglimento di una proposta emendativa dell’ANCI che comprendeva un più ampio pacchetto di misure di semplificazioni contabili per i piccoli Comuni, che non risultano invece approvate. Ci si riferisce in particolare all’abrogazione dell’obbligo di tenuta della contabilità economico-patrimoniale il cui impianto e i cui adempimenti appaiono – per enti di così piccole dimensioni – eccessivi e del tutto irragionevoli rispetto agli obiettivi di conoscenza fissati dalle norme. In tali Enti infatti, la contabilità finanziaria risulta già ampiamente idonea a gestire l’attività di bilancio e a fornire le indicazioni affidabili sulle effettive condizioni economico-patrimoniali”

Dato atto che questo Comune ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e che non ha partecipato alla sperimentazione della nuova contabilità né per il 2014, né negli anni precedenti;

Considerato opportuno avvalersi delle richiamate disposizioni di proroga, al fine di attivare correttamente l’adeguamento di tutte le procedure, anche informatiche, tenendo conto dei numerosi adempimenti imposti nel corrente esercizio finanziario dal nuovo ordinamento contabile;

Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare la narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di avvalersi della possibilità concessa dall’articolo 233 – bis comma 3 del TUEL di non predisporre per l’annualità 2019 il bilancio consolidato.
3. Di rinviare al 2020, sulla base delle disposizioni richiamate in premessa e per le motivazioni ivi esposte, l’adozione del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2019.
4. Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, espressa in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di provvedere.

COMUNE DI ALBERA LIGURE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
del Sindaco
dell'Assessore

ALLA GIUNTA MUNICIPALE

AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RINVIO AL 2020 DEL BILANCIO CONSOLIDATO -

Ditta/Persona
Importo €

compresa I.V.A.

PARERE TECNICO

Parere _____ FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica

Data 01/08/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Laura MASSACANE

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere _____ FAVOREVOLE sulla regolarità contabile

Data 01/08/2019

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Gianna GATTI

UFFICIO SEGRETERIA

Fatti propri i pareri sopra riportati, in relazione alle sue competenze, esprime parere
FAVOREVOLE sotto il profilo della legittimità, richiesto dall'Amministrazione Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Laura MASSACANE

Allegato alla Deliberazione C.C. N. 20 Del 01/08/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: LOVOTTI Renato

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: GAZZOLI Giovanna

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MASSACANE Maria Laura

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, 6 AGO, 2019

Della suesesa deliberazione, affissa all'Albo Pretorio Informativo in data 6 AGO, 2019 viene iniziata la pubblicazione dal 6 AGO, 2019 per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 6 AGO, 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MASSACANE Maria Laura

il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

E' stata pubblicata all'Albo
Al 21 AGO, 2019,

Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 6 AGO, 2019

E che contro tale deliberazione _____ viene presentata a questo Ufficio opposizione

E' divenuta esecutiva il giorno _____
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

I.E.

Dalla Residenza Com.le _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
